SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6° COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

(10^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » (93) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario) (Seguito della discussione e rinvio):

DONATI	154
Magrì, Sottosegretario di Stato per la pub-	
blica istruzione	154
SPIGAROLI	154
« Modificazione della legge 4 giugno 1962,	
n. 585, relativa agli incarichi e supplenze	
degli insegnanti elementari laureati nelle	
scuole secondarie di primo grado » (104)	
(D'iniziativa dei senatori Moneti ed altri)	
(Seguito della discussione e approvazione):	

Baldini, relatore 155

Moneti
SPIGAROLI
« Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, numero 629 » (414) (Discussione e approvazione):
PRESIDENTE
La seduta è aperta alle ore 10,15.
Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisa- rio, Donati, Giardina, Giorgi, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Moneti, Perna, Piovano.

Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rove-

re, Russo, Salati, Scarpino, Spigaroli, Sti-

rati e Zaccari.

Magrì, Sottosegretario di Stato per la pub-

blica istruzione Pag. 155, 158, 159

6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a SEDUTA (11 marzo 1964)

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Fenoaltea e Magrì.

M O N E T I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Norma integrativa all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » (93)

PRESIDENTE. L'ordine del gior no reca il seguito della discussione del dise gno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Norma integrativa all'ar ticolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari con dizioni ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro — alla quale era stato chiesto di riesaminare il parere contrario già espresso, sulla base delle dichiarazioni rese dal rap presentante del Governo nella precedente seduta — non ha ancora trasmesso il nuovo parere.

In questo stato di cose, data anche l'assenza del senatore Oliva che si assunse l'in carico di prendere contatto con la 5ª Com missione per arrivare ad un accordo, sarà necessario un ulteriore rinvio.

S P I G A R O L I . Il senatore Oliva è assente perchè ha dovuto partecipare ad una riunione, ma io sono in grado di riferire circa il suo pensiero.

Egli ritiene che si possa superare l'osta colo frapposto dalla Commissione finanze e tesoro spostando la decorrenza della legge al 1º gennaio 1965 e, pertanto, mi ha incari cato di proporre di aggiungere, nel presen-

te disegno di legge, un articolo così formu lato:

« All'eventuale maggiore onere derivante all'erario dall'applicazione della presente legge si farà fronte con ordinari stanziamen ti di bilancio, per l'esercizio finanziario 1965 e successivi, a carico dei capitoli riguar danti rispettivamente le singole categorie di personale e di istituti scolastici ».

DONATI. Vorremmo sentire il pare re del Governo.

MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo sa rebbe d'accordo.

PRESIDENTE. Mi riservo di tra smettere alla Commissione finanze e tesoro questo emendamento, auspicando che si possa trovare finalmente la strada per superare le difficoltà finora incontrate.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rin viato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Moneti ed altri: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado » (104)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di segno di legge d'iniziativa dei senatori Moneti, Bellisario, Bartolomei e Zannini: « Mo difica della legge 4 giugno 1962, n. 585, re lativa agli incarichi e supplenze degli inse gnanti elementari laureati nelle scuole se condarie di primo grado ».

Ricordo alla Commissione che nella passata seduta il Governo si assunse il compito di studiare una formulazione del disegno di legge che tenesse conto delle numerose osservazioni, emerse nel corso dell'ampio di battito sul testo proposto dall'apposita Sot tocommissione.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a Seduta (11 marzo 1964)

MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ho dato al relatore la copia del nuovo testo del disegno di legge, elaborato d'intesa con i competenti organi ministeriali e che il Governo pensa possa essere da tutti accettato.

PRESIDENTE. Prego il relatore di darne lettura.

BALDINI, relatore. Il nuovo testo sarebbe così formulato:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il provveditore agli studi, sulla base di una deficienza di personale laureato accertata nell'anno scolastico precedente, chiederà entro il 31 gennaio di ogni anno l'autorizzazione a inserire per l'anno scolastico successivo in determinate graduatorie, secondo l'ordine di merito, le domande dei maestri laureati di ruolo nella scuola elementare. L'autorizzazione sarà pubblicata nell'ordinanza annuale per gli incarichi e le supplenze nelle scuole secondarie.

Gli insegnanti di cui al precedente comma saranno collocati nelle graduatorie provinciali dei laureati, valutando il servizio pre stato nella scuola elementare a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di valutazio ne allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n 1229.

A parità di merito tra il concorrente laureato di ruolo nella scuola elementare e il concorrente laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo ».

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo per l'anno scolastico 1964-65 sarà chie-

sta entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà, entro i 15 giorni successivi pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

La nuova formulazione proposta dal Go verno ha migliorato il testo precedentemen te elaborato dalla Sottocommissione, spe cialmente nel primo comma aggiunto all'articolo 1 della legge n. 585, la cui dizione risulta molto più precisa. Come ricorderete. il testo della Sottocommissione aveva anche previsto il titolo di laurea specifico per le materie d'insegnamento; qui, invece, si è preferito lasciare da parte questo argo mento che per la sua vastità, dovrà essere affrontato in altra sede. Il testo così concor dato viene incontro alla preoccupazione espressa da tutta la Commissione che si dovessero, cioè, favorire i maestri laureati, senza danneggiare, però, i laureati o gli abilitati non di ruolo.

DONATI. Io mi preoccupo del riconoscimento, per i maestri laureati, di un numero di anni di servizio tale che possa ledere i diritti acquisiti da quei laureati non appartenenti al ruolo magistrale che hanno raggiunto una certa anzianità di servizio nella scuola media.

MONETI. Per quanto riguarda la obiezione avanzata dal senatore Donati faccio osservare che, per lo più il maestro elementare consegue la laurea con notevole ritardo per cui, con il testo in esame, in base al quale i titoli dei maestri laureati vengono valutati dall'anno del conseguimento della laurea, si viene ad introdurre una norma restrittiva e, quindi, tale da dare maggiore garanzia ai laureati non di ruolo. Faccio ancora notare al senatore Donati che il pericolo da lui segnalato, che si possano ledere. con il riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare, i diritti dei laureati non appartenenti al ruolo magistrale, non si profila per il fatto che, con le leggi n. 1132 del 1952 e n. 1229 del 1960, si stabilisce che l'insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato dopo il compimento del 24º anno di 6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a SEDUTA (11 marzo 1964)

età nelle scuole elementari è valutato fino a un massimo di sette punti; la qualifica è valutata in ragione di due terzi e limitatamente all'ultimo triennio di servizio prestato nelle scuole elementari stesse.

A me sembra che il testo proposto dal Governo migliori il disegno di legge da me pre sentato, in quanto, oltre a dare la garanzia che questi maestri laureati saranno chia mati ad insegnare nella scuola media solo sulla base dell'accertata mancanza di per sonale laureato, precisa il termine, quello del 31 gennaio di ogni anno, entro cui i provveditori agli studi dovranno chiedere l'autorizzazione ad inserire nelle graduato rie per l'anno successivo le domande dei maestri laureati insegnanti di ruolo nella scuola elementare: termine che consente. senza dubbio, ai provveditori stessi di ave re un panorama della situazione, non solo dell'anno precedente ma anche dall'anno in

Da questo punto di vista, dunque, il testo formulato dal Governo da una maggio re tranquillità, e io ne do atto volentieri perchè sapete tutti che la vostra preoccupa zione, quella di non determinare un'eventua le disoccupazione dei laureati o abilitati non di ruolo, è stata anche la mia.

Il nuovo testo prevede altresì, sempre nell'ambito del disegno di legge da me pre sentato, un altro beneficio, cioè la possibi lità, per i provveditori, di avvalersi, in quel le sedi nelle quali risultassero eventualmen te dei posti scoperti, dell'opera dei maestri laureati che, in questo caso, verrebbero posti in coda nelle graduatorie secondo i cri teri della vecchia legge. Ora, per evitare che il maestro laureato si trovi ogni anno a dover capitombolare in fondo alla graduatoria, a prescindere dal servizio prestato nella scuola media, io mi permette rei, a questo punto, di proporre un emen damento sostitutivo anche del secondo com ma dell'articolo 1 della legge n. 585, così formulato:

« Nelle graduatorie provinciali gli in segnanti elementari di ruolo abilitati all'in segnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruo lo laureati seguiranno per il primo anno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato. Per gli anni successivi, i medesimi saranno collocati nel le graduatorie valutando il solo servizio prestato nella scuola media di prima grado ».

Prego la Commissione di voler approvare il testo presentato dal Governo e di acco gliere anche questo emendamento.

S P I G A R O L I . Mi dispiace di dover rilevare che il nuovo testo presentato dal Governo non va al di là dell'emendamento discusso nella precedente seduta, se non per il fatto che dà un maggior rilievo alla parte formale concernente la autorizzazione che deve essere rilasciata ai provveditori. Per quanto riguarda la sostanza, ci troviamo ancora nella condizione preoccupante di non avere la certezza che, approvando questo disegno di legge, noi non determiniamo una situazione tale per cui una parte del personale laureato non appartenente al ruolo magistrale possa rimanere esclusa dall'insegnamento.

Mi lascia molto perplesso, fra l'altro, l'espressione « sulla base di una deficienza di personale laureato », perchè le deficien ze possono essere di varia dimensione.

Si potrebbe anche accertare una deficien za notevole, tale cioè da indurre il Ministro a concedere l'autorizzazione, e, poi, ci si potrebbe trovare di fronte alla sorpresa che il numero dei maestri laureati presenti nel la provincia sia di gran lunga superiore al la deficienza accertata. Potremmo anche prendere in esame la situazione di Roma, dove mi pare che ci sia una deficienza di cinquanta o sessanta laureati. Indubbiamente è un numero considerevole; però io sono sicuro che a Roma, se noi apriamo la porta ai maestri laureati nel modo previ sto dal disegno di legge in esame, nelle graduatorie entreranno per lo meno duecento elementi. Avremo cioè nelle graduatorie un numero di maestri laureato superiore alla deficienza e ciò determinerà l'esclusione dal l'insegnamento di un certo numero di lau reati o abilitati non di ruolo, che attualmen te insegnano.

6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a Seduta (11 marzo 1964)

Io vorrei insomma che fosse stabilita una correlazione tra deficienza di personale lau reato e numero dei maestri laureati, una correlazione che eviti in modo assoluto l'esclusione dall'insegnamento dei laureati non appartenenti ai ruoli magistrali; perchè qui l'esclusione non sarebbe di uno o due elementi, ma potrebbe essere di gran lunga superiore. Se si trattasse solo di uno o due elementi — benchè sarebbe molto deprecabile, nell'attuale situazione della scuo la italiana, che anche uno o due laureati fossero perduti per la scuola e si rivolgessero ad altre attivita — noi potremmo accettare il rischio, ma quello che non possia mo accettare è che i laureati non maestri esclusi dall'insegnamento possano diventa re cinquanta o sessanta.

Ora, poichè capisco che è molto difficile formulare il provvedimento in termini di versi da quelli dell'emendamento da me pre sentato nella precedente seduta che il Governo ritiene di non accettare per difficoltà di carattere organizzativo, vorrei proporre di approvare un ordine del giorno, nel quale si stabilisca la correlazione, di cui dicevo, che il Governo dovrebbe tener presente, in modo che non venisse mai concessa l'autorizzazione qualora vi fosse il pericolo di escludere dall'insegnamento un certo numero di laureati non di ruolo.

Per poter applicare questo principio, sa rebbe necessario che i provveditori, al momento in cui denunziano la deficienza, indicassero anche il numero dei maestri laurea ti presenti nella provincia. Ritengo che questo non sia difficile; anzi, sarebbe strano che un provveditorato, anche quello di Roma, non riuscisse a stabilire quanti sono i maestri laureati nella provincia. Il provveditorato dovrebbe dunque indicare il numero dei non laureati che insegnano, cioè la deficienza di personale laureato, e al tem po stesso il numero dei maestri laureati. Il Ministro, sulla base di questi due numeri, stabilirà se dare o non dare l'autorizzazio ne, tenendo presenti le conseguenze dell'au torizzazione quando la deficienza accerta ta fosse di gran lunga inferiore al numero dei maestri laureati che potrebbero essere inseriti nelle graduatorie.

Solo avendo questi elementi a disposizio ne io ritengo che il Ministro possa agire per evitare i gravi danni cui ho accennato.

M O N E T I . Il Ministro potrebbe concedere l'autorizzazione per il numero dei posti per i quali il provveditore ha accer tato che sussiste la deficienza,

S P I G A R O L I . Questa e proprio la sostanza dell'emendamento da me presen tato, che non è stato accolto dal Governo per ragioni di carattere organizzativo. Quel lo da me indicato sarebbe il sistema ideale, perchè con esso non accadrebbe mai che alcun laureato non maestro venga escluso dall'insegnamento.

GRANATA. Le preoccupazioni testè espresse dal senatore Spigaroli sono in buona parte anche da noi condivise. Il concet to di deficienza è estremamente elastico, sicchè potrebbe di fatto determinarsi il ca so lamentato dal senatore Spigaroli, cioè che sulla base di una limitatissima deficien za, il provveditore chieda l'autorizzazione ad inserire i maestri laureati nelle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole medie e di conseguenza, che questi, collocati nel posto che loro compete, finiscano per scal zare tutti gli altri laureati non di ruolo.

Noi riteniamo che la proposta di emendamento che avevamo sottoposto all'esame all'approvazione della Commissione nella precedente seduta, rimanga valida, almeno in parte, proprio perchè eviterebbe il pe ricolo che si verifichi quanto temuto dal se natore Spigaroli. Infatti, il secondo comma del nostro emendamento recitava così: « Il Ministro della pubblica istruzione autoriz za il provveditore agli studi a conferire l'incarico ai maestri abilitati o laureati entro il limite dei posti non coperti nell'anno pre cedente da personale abilitato o laureato». In questo modo il pericolo che rimanga fuori un laureato non maestro sarebbe assolutamente evitato. Perchè non inserire dunque nel testo proposto dal Governo que sto comma? Noi saremmo favorevoli. È vero che può verificarsi il caso opposto, ma allora vuol dire che la deficienza sarebbe

10^a SEDUTA (11 marzo 1964)

sanata nell'anno successivo. Pazienza se i posti in più rimangono per un anno coper ti da universitari. Tra i due pericoli, insomma, noi preferiamo questo, cioè che un posto scoperto venga occupato da uno studente universitario e non il caso opposto, e cioè che i maestri laureati possano scalzare i laureati non maestri.

D'altra parte, l'ordine del giorno che il senatore Spigaroli ha suggerito ci pare che non possa eliminare le nostre preoccupazioni, perchè un ordine del giorno non può modificare una legge. Una volta che la leg ge è pubblicata, essa comporta precisi di ritti e doveri: diritti per i maestri laureati ad essere inseriti nelle graduatorie secondo il disposto dell'articolo della legge, dovere per i provveditori di nominarli secon do l'ordine della graduatoria. L'ordine del giorno non potrebbe minimamente modificare la graduatoria stessa.

Noi riteniamo pertanto che nel provve dimento debba essere precisato il limite en tro il quale, sulla base della deficienza ac certata nel precedente anno scolastico, i maestri laureati possano essere inseriti nel le graduatorie. Perciò insistiamo sulla nostra proposta di emendamento, che rispetto al testo ora proposto dal Governo si concre tizzerebbe in un comma aggiuntivo del se guente tenore: « Il Ministro della pubblica istruzione autorizza il provveditore agli studi a conferire l'incarico ai maestri abilitati o laureati entro il limite dei posti non co penti nell'anno precedente da personale abi litato o laureato ».

DONATI. Nello spirito sarei favore vole all'emendamento presentato dal sena tore Granata. Faccio notare soltanto che, inserito così come è, esso comporterebbe l'esclusione dalla coda della graduatoria dei maestri che non riuscissero ad inserirsi nel corpo della graduatoria medesima, e quindi l'impossibilità di utilizzarli qua lora ci fosse un'ulteriore deficienza di personale. Vorrei pertanto che l'emendamen to fosse formulato in maniera di evitare questo inconveniente; vorrei cioè che, ammesso l'inserimento di un certo numero di maestri laureati nel corpo della gradua

toria, i non inseriti potessero trovar posto in coda alla graduatoria, come avviene secondo la legge già operante.

G R A N A T A. Questo si può fare senz'altro.

DONATI. Sono d'avviso che questo diritto dovrebbe essere salvaguardato, an che perchè avverrebbe che, nelle province dove si attuasse questa norma straordinaria, i maestri laureati non avrebbero diritto ad inseririsi oltre il numero stabilito nella graduatoria, diritto invece che hanno in tutto il resto d'Italia. E questo non mi pare giusto.

Vorrei, inoltre, unicamente a titolo di chiarimento, rilevare che la fiducia riposta dai colleghi Spigaroli e Granata in questo emendamento, nel senso che esso possa evi tare in modo assoluto il non utilizzo di lau reati non maestri, non e fondata. Potrebbe avvenire infatti che i laureati di ottobre e febbraio dell'Università siano in numero notevolmente superiore alle cattedre di nuo va istituzione; evidentemente qualcuno di costoro verrebbe sacrificato nonostante l'imposizione del limite. È un sacrificio però che dobbiamo tollerare in vista della utili tà dell'immissione di un maggior numero di laureati nell'insegnamento.

Concludendo, io chiederei che si aggiun gesse all'emendamento proposto dal collega Granata, che accetto, una frase che dica presso a poco così: « I maestri laureati che non entrano nel corpo della graduatoria hanno diritto di essere inseriti dopo l'ultimo dei laureati non maestri, secondo la legge già esistente ».

M A G R I', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Onorevoli senatori, comprendo e condivido queste preoc cupazioni che fanno ricercare una formula che si avvicini il più possibile ad un limite di sicurezza, di garanzia per tutti. Temo però che venga fuori un provvedimento ec cessivamente complicato e macchinoso.

Vorrei pregare l'onorevole Commissione di tenere presente che l'intento con cui tut te queste proposte, sin dal 1962, sono state 6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10a SEDUTA (11 marzo 1964)

presentate, discusse ed approvate è stato quello di venire incontro anzitutto ad una esigenza della scuola. Modestamente mi per metto di ritenere che questa preoccupazio ne debba in noi soverchiare la preoccupazione dell'eventuale, temporaneo disagio che possa nascere, per alcune persone, da questo nostro sforzo di tutelare l'interesse generale della scuola.

Per essere più chiaro, io ritengo che se la nuova legge ci consentisse di ridurre il numero di quei 12.000 insegnanti sprovvisti di titolo, ad esempio, a 8.000 o a 6.000, questo sarebbe un vantaggio talmente grande per la scuola, e quindi per la comunità nazionale, da poter anche giustificare il fatto che qualche decina o qualche centinaio di giovani appena laureati non abbia per un anno l'incarico dell'insegnamento.

Mi permetto di ricordare a questo pro posito che siamo stati tutti in questa situazione di laureati in cerca di insegnamento. Forse i tempi erano un po' diversi; nessuno di noi aveva, non dico la pretesa, ma neanche la speranza di poter, appena conseguita la laurea, ottenere senz'altro un incarico d'insegnamento. Conseguita la laurea, il nostro obiettivo era quello di prendere l'abilitazione. Se poi ci capitava qualche incarico d'insegnamento, tanto meglio; se non ci capitava, non ritenevamo per questo che fosse stato leso un nostro diritto. Ma lasciamo stare queste considerazioni.

Per quanto concerne la proposta del senatore Granata, anzitutto desidererei che fosse precisata meglio nei suoi termini. Mi pare che il testo proposto non riguardi l'in serimento nelle graduatorie, ma la nomina.

GRANATA. Questo si può chiarire con una diversa formulazione.

M A G R I', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi permetto però di osservare che neanche così si evite ranno del tutto alcuni inconvenienti. Noi partiamo dal presupposto che la deficienza di personale laureato realizzatasi in un an no debba riprodursi esattamente nell'anno successivo, il che evidentemente non è. Può accadere infatti che vi sia nella provincia

una maggiore consistenza di personale lau reato, perchè ogni anno vi sono dei giovani che conseguono la laurea, ma può anche accadere che vi sia una emigrazione di personale laureato, dovuta a concorsi vinti, a trasferimenti o altro, che determini una carenza. Noi non possiamo presumere quin di che, irrigidendo il limite, si raggiunga senz'altro quella perfezione che andiamo cercando. Anche il limite indubbiamente darebbe luogo a qualche inconveniente. Tut tavia, se la Commissione crede in tal modo di garantire meglio l'interesse dei giovani di recente laureati, io non sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Proporrei di so spendere la seduta per alcuni minuti, in modo che la Commissione abbia il tempo di definire il testo sulla base delle ultime considerazioni emerse dal dibattito.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,05).

PRESIDENTE. Do lettura del nuo vo testo concordato. Esso risulta formato da due articoli:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dai seguenti:

« Il Provveditore agli studi, ove abbia accertato per singole cattedre una deficienza di personale laureato, chiede, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorizzazione ad inserire, per l'anno scolastico successivo, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito, i maestri laureati di ruolo nella scuola elementare.

Gli insegnanti di cui al precedente comma saranno collocati nelle graduatorie provinciali dei laureati, valutando anche il servizio prestato nella scuola elementare, a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952,

10^a Seduta (11 marzo 1964)

n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229, e saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dai maestri di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea.

A parità di merito tra il concorrente laureato di ruolo nella scuola elementare e il concorrente laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati nonchè i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo».

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1964-65, l'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà chiesta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sarà, entro i 15 giorni successivi, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

GIORGI. Permettetemi, innanzitutto, onorevoli colleghi, di dissentire dal princi pio di dare la precedenza ai laureati rispetto ai maestri insegnanti di ruolo nella scuola elementare, perchè so quanta importanza abbia il tirocinio e che cosa significhi, quin di, immettere nella scuola elementi che non hanno esperienza didattica. Penso, pertanto, che i maestri debbano precedere i laureati o, quanto meno, stare alla pari.

Un'altra osservazione che devo fare, a conclusione di tutta la discussione che c'è stata, è la seguente. Io ho fatto il maestro elementare per tanti anni e sono ancora mol to legato alla scuola, specialmente a quella elementare. Ora, dando la possibilità ai maestri elementari di andare a insegnare nella scuola media, consentitemi di dire, onorevoli colleghi, che noi svuotiamo la scuola elementare di tutta la sua importanza. Io vorrei raccomandare a tutti voi, particolarmente a coloro che reggono le sorti della

scuola, di uscire al più presto da questa carenza che tanto ci umilia. Bisogna fare in modo che la scuola abbia migliori insegnanti e, per questo, occorre considerare gli insegnanti tra i più illustri cittadini dello Stato.

Io non intendo fare proposte concrete, ma penso che dobbiamo far sì che gli insegnanti trovino nella scuola elementare veramente il fine della loro carriera. Solo così potremo avere la base per tutte le altre scuole, perchè, se non è buona la scuola elementare, non c'è più nulla da costruire; se non è buo no il maestro elementare, è rovinata tutta la carriere dell'alunno.

E necessario curare la scuola elementare e per questo occorre che la carriera del mae stro elementare rimanga fine a sè stessa.

Questa è la modesta luce che desideravo portare dinanzi a questo elevato consesso, che con tanto amore tratta i problemi del la scuola.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Giorgi per essere intervenuto con tanta passione nel dibattito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Non facendosi osservazioni, procederemo all'esame degli articoli nel testo concordato (i quali sostituiscono l'originario articolo unico).

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dai seguenti:

« Il Provveditore agli studi, ove abbia accertato per singole cattedre una deficienza di personale laureato, chiede, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorizzazione ad inserire, per l'anno scolastico successivo, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito, i maestri laureati di ruolo nella scuola elementare.

Gli insegnanti di cui al precedente comma saranno collocati nelle graduatorie provinciali dei laureati, valutando anche il servizio prestato nella scuola elementare, a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di 6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a Seduta (11 marzo 1964)

valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229, e saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dai maestri di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea.

A parità di merito tra il concorrente laureato di ruolo nella scuola elementare e il concorrente laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati nonchè i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo ».

(È approvato).

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1964-65, l'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà chiesta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sarà, entro i 15 giorni successivi, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna. Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (414)

PRESIDENTE. L'ordine del gior no reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Tori no, contenute nel decreto del Capo provvi sorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1966.

Z A C C A R I , relatore. Ritorna all'esa me della Commissione un nuovo disegno di legge d'iniziativa governativa sulla sospensione dell'applicazione delle norme sui concorsi speciali per le sedi delle grandi città contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Come gli onorevoli colleghi ricorderan no, l'articolo 14 del citato decreto recita: « Le cattedre disponibili negli istituti e nel le scuole di Bologna, Firenze, Genova, Mi lano, Napoli, Palermo, Roma e Torino sono conferite metà per concorso speciale per titoli e metà per concorso speciale per titoli ed esami. Sono ammessi al concorso speciale per titoli coloro che abbiano almeno dieci anni di ordinariato ed appartengano al ruolo dei professori della cattedra messa a concorso o di altra dalla quale sia con sentito il passaggio alla prima ai sensi del le disposizioni in vigore. Sono ammessi al concorso speciale per titoli ed esami i professori che abbiano grado di ordinario e siano muniti del titolo di studio prescritto per partecipare al corrispondente concorso generale, eccetera ». E l'articolo 32 precisa che: « Le norme del presente decreto relative ai concorsi speciali avranno attuazio ne per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1º ottobre 1948 in poi ».

Queste norme non furono mai rese operanti in forza di provvedimenti successivi

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a SEDUTA (11 marzo 1964)

per vari ordini di motivi. Anzitutto, perchè negli anni immediatamente successivi al 1947 si giudicò di non dover appesantire con concorsi speciali l'opera già difficile di per sè stessa tendente a dare stabilità e fun zionalità alla scuola; secondariamente, perchè, in seguito alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che disciplinava i concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti secondari e che subordinava l'ingresso nei ruoli degli insegnanti ad un duplice esame, di abilitazione prima e di concorso poi, se si fosse data attuazione alle norme del decreto predetto, gli insegnanti, per esser assegnati alle cosiddette « grandi sedi », avrebbero dovuto sottoporsi ad un terzo esame; in terzo luogo, perchè i legislatori in generale non giudicarono nè opportuno, nè legittima la distinzione tra grandi sedi e piccole sedi; ed infine, perchè si attendeva che la questione fosse definiti vamente chiarita in sede di stato giuridico del personale direttivo e docente degli isti tuti di istruzione secondaria.

Il relatore, pur giudicando che non do vrebbe essere fatta alcuna distinzione tra grandi e piccole sedi e che di conseguenza sarebbe tempo di abrogare le citate dispo sizioni sui concorsi speciali, nella considerazione però che la sede più idonea per chia rire definitivamente il problema debba essere la discussione sullo stato giuridico degli insegnanti, si permette chiedere che la Commissione approvi il presente disegno di legge. Ricordo che nel disegno di legge predisposto nella passata legislatura sullo stato giuridico non erano previsti questi concorsi speciali e che è imminente la ripresentazione da parte del Governo di un disegno di legge ispirato ai medesimi criteri (desidererei anzi una conferma da parte del Sottosegretario), per cui si può, a ragione, sperare che la sospensione prevista dal disegno di legge in ésame possa essere veramente l'ultima richiesta al Parlamento. Con questa speranza, pregherei i colleghi di approvare il provvedimento senza entrare nel merito.

GRANATA. Già nella passata legislatura, discutendosi la proposta di sospen sione, disposta poi con legge 29 maggio 1962, n. 583, delle norme del decreto del Ca-

po provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, io ebbi occasione di esporre il pensiero del nostro Gruppo circa l'inopportunità di persistere nel criterio delle sospensioni di volta in volta proposte ed approvate in attesa di un provvedimento de finitivo. Se non ricordo male, la proposta che io avanzai, di procedere all'abrogazio ne delle norme del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, ri scosse unanimi consensi. Ricordo anche che il senatore Donati ebbe a dichiarare che, una tantum, si trovava perfettamente d'accordo con me; questa coincidenza mi lusingò particolarmente. Ritengo che ancora oggi permangano valide le ragioni che adducemmo a sostegno della nostra proposta, mentre non ci convincono le considerazioni che l'onorevole relatore Zaccari ha espresse ın questa sede, invitandoci a non entrare nel merito e a limitarci esclusivamente ad approvare la sospensione delle norme per il periodo di tempo previsto.

Noi pensiamo che l'abrogazione delle norme contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato relative ai concorsi speciali non comporti uno scombussolamento nell'ordinamento della scuola. Siamo pienamente convinti — confortati in questa nostra convinzione dai pareri già espressi dagli onorevoli rappresentanti dei vari partiti politici — che in sede di discussione sullo sta to giuridico a questa abrogazione si arrive rà. Non vediamo dunque le ragioni che giu stifichino la richiesta di un ulteriore so spensione.

I motivi che già a suo tempo giustificava no parzialmente le norme contenute nel de creto del Capo provvisorio dello Stato, non sussistono più. Siamo tutti convinti della assurdità della discriminazione tra grandi e piccole sedi; la situazione della scuola è profondamente cambiata da allora e ci chiediamo francamente perchè si debba ancora rinviare in attesa di adottare un prov vedimento definitivo. Poichè la convinzione è unanime e l'assemblea è sovrana, si proceda senz'altro all'abrogazione di quelle norme, evitando al Parlamento il fastidio di dover tornare sull'argomento. Del resto, il senatore Zaccari ricorderà, per essere sta

10^a SEDUTA (11 marzo 1964)

to relatore dello stesso disegno di legge nella passata legislatura, che egli ottimisti camente espresse il convincimento che quel la era l'ultima proposta di rinvio.

Ecco perchè, con assoluta serenità, dopo aver riflettutto a lungo su questa questio ne, noi torniamo a ribadire la nostra pro posta, che possiamo tradurre formalmente in termini di emendamento — se il signor Presidente lo desidera —, per l'abrogazione delle norme contenute nell'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato.

PRESIDENTE. Ma non siamo in sede di stato giuridico e non dobbiamo prendere decisioni definitive su questa materia

GRANATA. Di questo passo, qualsiasi provvedimento che riguardi l'ordinamen to della scuola, la carenza d'insegnanti e così via, finirà con l'essere necessariamente rinviato a quella sede, con grande disagio per la vita della scuola stessa.

Ripeto, qui si tratta di un provvedimento riconosciuto ormai da tutti ultramaturo e la preoccupazione che il Presidente esprime pensiamo che sia priva di fondamento in questo caso, perchè non sussistono ragioni di alcun tipo che possano giustificare un ulteriore rinvio.

Ecco perchè mi permetto di ribadire la nostra proposta preannunciando che, ove essa non fosse accolta, noi ci asterremo, come del resto abbiamo dovuto fare nella passata legislatura, dal votare questo prov vedimento.

M A G R I', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ritengo che non si debbano spendere molte parole circa il merito del presente disegno di legge, ma che qualcosa si possa dire sull'opportunità di esso.

Queste proroghe sono state fatte prece dentemente dal Parlamento in base alla considerazione che tutta questa materia materia di cui il presente disegno di legge non rappresenta che una minima parte, un trascurabile dettagio — debba essere rior dinata in sede di stato giuridico. Desidero aggiungere alcune considerazioni: la prima è che siamo ormai veramente alla vigilia di una risistemazione di molta parte del nostro ordinamento scolastico, in seguito ai lavori della Commissione di indagine; la seconda considerazione è che è imminente la presentazione della relazione del Ministro. Quindi, siamo ormai proprio di fronte ad una corta attesa dopo la lunga attesa.

GRANATA. Mi consenta una interruzione maliziosa: le stesse cose ella ebbe a dire due anni fa; ci siamo preoccupati di andare a consultare il resoconto stenogra fico della seduta!

M A G R I', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questa materia va tutta riconsiderata con un criterio inverso (qui esprimo il mio punto di vista personale), non della garanzia delle grandi sedi, ma sotto il profilo della garanzia delle piccole sedi, delle piccolissime sedi, perchè ora ci si presenta proprio il problema opposto, quello cioè di trovare il modo di inco raggiare soprattutto i giovani a ricoprire il posto nelle piccole sedi e nelle sedi disa giate. Il provvedimento che abbiamo discus so ampiamente prima del presente disegno di legge, è una prova di quanto io affermo, perchè le sedi piccole e disagiate vengono disertate con grave danno delle popolazioni che vivono nei piccoli centri di montagna. Quindi, la materia va riesaminata nel suo insieme; perchè dobbiamo fermarci a questa polemica? Approviamo pure questa ennesima proroga e formuliamo sinceramente il voto che in questa legislatura spetti fi nalmente a noi di varare gli stati giuridici degli insegnanti, insieme alle altre proposte di legge che dovranno essere varate per l'ag giornamento della scuola.

GRANATA. Il rinvio potrebbe essere inteso come l'espressione di una volontà politico-legislativa che non coincide per nulla con le intenzioni di questa Commissione. Intanto si rinvia in quanto si presume che in sede di stato giuridico si possa rivedere questa disposizione.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

10^a Seduta (11 marzo 1964)

Se siamo sin d'ora tutti convinti della necessità dell'abrogazione definitiva, non vedo il motivo che possa giustificare un ulteriore rinvio.

M A G R I', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ho già detto che questo non rappresenta che un dettaglio di una situazione che, a mio avviso, va vista veramente nel suo insieme. Non possiamo anticipare adesso quelle che saranno le li nee di questo insieme; certamente io sono convinto che non si può mantenere, in un senso o nell'altro, l'assoluta equiparazione di tutte le sedi, perchè questo — come dimostra la realtà — nuoce all'interesse di una parte notevole della popolazione italiana. Quindi — ripeto — il problema va ri visto organicamente.

Personalmente non ho difficoltà ad anti cipare questa mia opinione personale, e cioè che la questione delle grandi sedi è ormai superata così come si è delineata in queste sette o otto città; però, ripeto ancora una volta, il problema va rivisto organicamen te, ed è per questa ragione che prego la Com missione di non soffermarsi troppo su un disegno di legge che è di carattere puramen te contingente, relativo ad una scadenza che avrà luogo tra breve tempo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari